



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO
PER I CRITERI PER IL FINANZIAMENTO
DI SOGGIORNI E VISITE DI STUDIO PER STUDENTI**

Emanato con DR n. 626 di data 06.07.2000
Modificato con DR n. 1635 di data 29.12.2000 e DR n. 540 di data 06.06.2001



Art. 1

1. L'Università ai sensi dell'art. 2, secondo comma, dello Statuto, può intervenire con fondi da destinarsi a favore di studente regolarmente iscritti ai corsi di laurea o con diploma dell'Università degli Studi di Trento per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) brevi soggiorni individuali di studio e di ricerca presso istituti universitari, impianti industriali enti o laboratori di ricerca italiani e stranieri per:
 - ricerche per tesi di laurea
 - partecipazione a seminari e corsi di specializzazione od attività similari
 - b) visite collettive di istruzione allo scopo di perfezionare la preparazione culturale e professionale presso musei, gallerie, impianti industriali, centri di studio e di ricerca in Italia e all'estero;
 - c) partecipazione a programmi di scavi in luoghi di particolare interesse archeologico
2. I fondi necessari al finanziamento delle iniziative di cui al presente regolamento, sono determinati dalle Facoltà e/o Dipartimenti nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie.

Art. 2

1. Le domande dovranno essere inoltrate al Preside della Facoltà di appartenenza.
2. L'inoltro dovrà avvenire a cura dello studente nel caso di soggiorni individuali, a cura del professore ufficiale della materia nel caso di visite o soggiorni collettivi.
3. Le domande per soggiorni individuali vanno corredate dal parere di un docente che attesti l'effettiva utilità della richiesta. In ogni domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
 - a) generalità del/i beneficiario/i;
 - b) scopo dell'iniziativa. Il richiedente dovrà specificare in un programma particolareggiato gli obiettivi del soggiorno o della visita di studio o dell'attività di ricerca oggetto della domanda di finanziamento;
 - c) preventivo di spesa.

Art. 3

1. Le richieste di finanziamento vengono esaminate dal Preside di Facoltà, ovvero da apposita Commissione nominata dal medesimo.

Art. 4

1. Il finanziamento, per le finalità di cui all'art. 1, consiste in:
 - a) Un rimborso, da erogare su idonea documentazione di spesa, per:
 - Spese di viaggio con mezzi di linea (II classe per il treno o classe economica per viaggi aerei) o privati collettivi;
 - Biglietti di ingresso a Musei, Biblioteche e simili e spese per fotocopie.
 - Iscrizione a seminari e Corsi
 - b) Un "contributo" alle spese di soggiorno, purché documentate e/o autocertificate, fino a un massimo di Lire 70.000 giornaliera per un massimo di 3 mesi consecutivi.
Per spese di soggiorno, si intende oltre al pernottamento, le spese per i pasti ed i trasporti interni urbani.
2. Per l'effettuazione di programmi di scavi archeologici il periodo massimo di soggiorno può essere prolungato di ulteriori 30 giorni consecutivi .

Art. 5

1. Le iniziative vengono autorizzate dal Preside, nel caso di finanziamento sostenuto con fondi di Facoltà, e congiuntamente con il Direttore di Dipartimento, nel caso di finanziamento sostenuto con fondi propri del Dipartimento. Nel provvedimento autorizzativo viene determinato il limite del contributo giornaliero alle spese di soggiorno che non può eccedere quello massimo determinato nell'art. 4, comma 1, lettera b). Nel definire il limite contributivo si tiene conto dell'ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione, dell'importanza dell'iniziativa proposta rispetto agli obiettivi fissati e dell'effettiva onerosità dell'iniziativa.
2. Le singole iniziative (individuali e collettive) potranno essere effettuate solo dopo l'avvenuta comunicazione agli interessati da parte degli Uffici competenti dell'assegnazione dei fondi. L'Amministrazione non provvederà al rimborso di iniziative effettuate con inosservanza di quanto sopra specificato.